

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno / / .

tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL e
UGL- Comunicazioni

Premesso che

- ◆ La tematica relativa all'utilizzo dei contratti a tempo determinato, in considerazione della rilevanza che la stessa riveste, ha da tempo sollecitato un ampio dibattito, sia tra le Parti Collettive sia a livello istituzionale, finalizzato a trovare una soluzione alla materia in oggetto, equilibrata ed idonea a governare complessivamente il fenomeno, nella consapevolezza che la stessa dovesse essere supportata da specifici strumenti normativi ed adeguatamente articolata e valorizzata dalla Contrattazione Collettiva;
- ◆ in tale ottica - alla luce delle previsioni di cui alla Legge Finanziaria 23 dicembre 2005 n. 266 che ha introdotto una espressa previsione in ordine all'utilizzo dei contratti a termine da parte delle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste – le Parti il 13 gennaio 2006, a valle di un percorso di approfondimento e confronto in ordine al complessivo tema dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato da parte di Poste Italiane, hanno sottoscritto uno specifico verbale di accordo;
- ◆ la predetta intesa ha innanzitutto individuato meccanismi che consentissero di operare in un'ottica di consolidamento del rapporto di lavoro verso quelle risorse che avevano precedentemente lavorato in Azienda con contratto di lavoro a tempo determinato e che, alla data dell'accordo, vi stessero ancora operando in virtù di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato;
- ◆ sempre nell'ambito di tale accordo le Parti hanno inoltre individuato appositi criteri e specifiche misure al fine di orientare il reperimento del personale necessario alle attività di recapito e di operazioni logistiche, per esigenze sia stabili che flessibili, tra le risorse già impiegate in passato a tempo determinato; è stato quindi definito un sistema di graduatorie, sia di livello nazionale che di livello regionale, per soddisfare fino al 30 giugno 2009, le esigenze stabili e flessibili del settore del Recapito e delle Operazioni Logistiche;

- ◆ a tale sistema di graduatorie hanno aderito circa 15.000 risorse molte delle quali hanno definito controversie già attivate contro la Società dimostrando pertanto di credere in un modo nuovo e diverso di accedere in Azienda;
- ◆ la gestione del citato sistema di graduatorie ha fino ad oggi consentito, all'esito dei previsti processi di reclutamento, l'assunzione stabile di circa 4.500 persone nei settori del Recapito e delle Operazioni Logistiche determinando un numero di convocazioni tale da consentire lo scorrimento della graduatoria nazionale fino al n. 10.000 circa;
- ◆ tale gestione ha altresì favorito, ricorrendone i requisiti attitudinali e professionali, il realizzarsi di conseguenti interventi di Mobilità Territoriale nonché Professionale da tali settori verso altri ambiti organizzativi dell'Azienda;
- ◆ le Parti rilevano che l'applicazione delle previsioni dell'accordo ha consentito di coniugare al meglio le aspettative sociali e occupazionali, sia esterne che interne, incidendo sensibilmente sul fenomeno del precariato e favorendo concretamente occasioni di sviluppo e valorizzazione del personale presente in Azienda;
- ◆ le Parti - nel prendere atto dei risultati sopra richiamati, realizzati anche per effetto di tutte le altre significative intese intervenute dal 2006 ad oggi, che hanno consentito di accompagnare la realizzazione del piano strategico aziendale - concordano di proseguire nel percorso di nuovi inserimenti in Azienda con l'obiettivo di raggiungere, attraverso lo scorrimento della intera graduatoria nazionale, un positivo esito per le risorse interessate;
- ◆ per altro verso si continua comunque a registrare l'esistenza – già rilevata nell'imminenza della sottoscrizione dell'accordo del 13 gennaio 2006 - di un consistente volume di richieste, formulate a vari livelli, sia centrale che territoriale, da parte di risorse che stanno operando in Azienda in virtù di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato, finalizzato ad ottenere una occasione di consolidamento della loro posizione. Pertanto le Parti ritengono che le previsioni dell'intesa del 13 gennaio 2006 vadano confermate e rafforzate, nell'ottica di offrire più ampie occasioni di occupazione stabile in Azienda.

Alla luce di quanto sopra le Parti convengono quanto segue:

In primo luogo le Parti – nel confermare la scelta operata con il Punto 2 dell'accordo del 13.1.2006 – hanno condiviso in data odierna l'esigenza di offrire una opportunità di lavoro stabile alle risorse inserite nel sistema di graduatorie in essere.

In tal senso l'Azienda si impegna ad assicurare a ciascuna risorsa presente nella graduatoria nazionale almeno una convocazione.

A tal fine – fermo restando che il sistema di graduatorie, per le esigenze sia stabili che flessibili, resta in vigore secondo quanto definito nell' accordo 13 gennaio 2006 – le Parti concordano che, alle risorse che risulteranno ancora inserite nella graduatoria nazionale alla data del 30 giugno 2009 sarà garantita almeno una convocazione per poter effettuare la scelta di un posto di lavoro nell'arco temporale 1°luglio 2009 / 30 giugno 2010 .

Quanto alle modalità che verranno utilizzate per realizzare quanto sopra previsto, le Parti condividono che a partire dal 1 luglio 2009 - al fine di favorire i processi di convocazione delle persone interessate – si opererà per tutte le convocazioni attraverso lo scorrimento completo di tutte le risorse coinvolte.

Le Parti riconoscono che la realizzazione di una maggiore stabilità nel mix occupazionale determina le positive condizioni per traguardare modalità di prestazione lavorativa che, attraverso un uso ottimale di tutti i regimi e tipologie di articolazione oraria contrattualmente definiti, risultino coerenti con le logiche organizzative ed idonee a garantire più elevati livelli di copertura e di presidio territoriale nonché migliori standard di qualità ed erogazione di servizi tradizionali ed innovativi, in risposta alle esigenze del mercato.

In secondo luogo le Parti convengono altresì di operare in un'ottica di consolidamento del rapporto di lavoro verso tutte quelle risorse che abbiano già lavorato in Azienda in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato e che, alla data di decorrenza del presente accordo, vi stiano ancora operando in virtù di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato. Sono destinatarie della presente intesa le risorse che abbiano lavorato con contratto a tempo determinato stipulato con le causali utilizzate sino al 31/12/2005 e le risorse che – dal 1° gennaio 2006 - abbiano lavorato con contratto a tempo determinato stipulato con le causali di cui al D. Lgs. 368/01, art. 1.

A tal fine si conviene che:

1. I lavoratori restano consolidati nelle sedi di collocazione rilevate alla data di decorrenza della presente intesa.
2. Ciascun interessato dovrà comunicare alla funzione territoriale Risorse Umane Regionali di riferimento, entro il 31 ottobre 2008 ed a mezzo raccomandata A.R., la propria intenzione di avvalersi degli effetti del presente accordo. La predetta comunicazione dovrà contenere l'impegno alla restituzione del trattamento economico liquidato dalla Società pur in difetto di prestazione lavorativa o comunque per risarcimento del danno; inoltre essa potrà anche contenere l'indicazione della organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ai soli fini della conciliazione in sede sindacale.
3. Il consolidamento avverrà attraverso la sottoscrizione di un verbale di accordo – da realizzarsi entro il 28 febbraio 2009 – secondo lo schema di cui all'allegato già definito con l'accordo del 13.1.2006 ed il verbale del 24.1. 2006 (documento attuativo dell'accordo).
4. Il lavoratore dovrà sottoscrivere, presso l'Associazione Industriali o la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, un verbale di conciliazione il cui contenuto - al fine di garantire la massima trasparenza nell'esecuzione dell'intesa, nonché, per consentire al lavoratore la migliore comprensione dei termini della transazione - risulterà integralmente riportato, nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, nell'Accordo del 13.01.2006.
5. Per i piani di recupero – ferme restando le intese contenute nel verbale di incontro del 24.1.2006 (documento attuativo dell'accordo) – le Parti si incontreranno entro il 22 luglio p.v. al fine di armonizzare le tabelle a suo tempo definite con le evoluzioni legislative in materia.
6. Le spese legali/processuali relative ai giudizi di impugnativa dei contratti afferenti le varie fasi cautelari/di merito nonché eventuali successive procedure esecutive, restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali. Per le fasi ancora pendenti le spese restano compensate con reciproca malleva in ordine alle spese sostenute per la propria difesa in giudizio.

7. In coerenza con quanto previsto dall'accordo del 13 gennaio 2006, possono altresì avvalersi delle suesposte previsioni:
- a) le risorse riammesse in servizio ed operanti in Azienda alla data di decorrenza del presente accordo che debbano essere estromesse in ragione di un provvedimento giudiziale emesso fino alla data di decorrenza del presente accordo ma non ancora portato ad esecuzione dalla Società;
 - b) le risorse riammesse in servizio ed operanti in azienda alla data di decorrenza della presente intesa a seguito della sospensione dell'esecutività della sentenza di estromissione, in attesa della definizione del giudizio di Cassazione.
Laddove il provvedimento giudiziale sia comunque intervenuto entro e non oltre la data del 31 ottobre 2008, l'interessato è comunque destinatario degli effetti dell'Accordo, potendo, entro la data medesima, formalizzare la propria dichiarazione di adesione. Ove ciò non avvenga, in sede di formale estromissione del lavoratore, si procederà comunque a verificare se lo stesso abbia formulato precedentemente la relativa dichiarazione nei termini di cui sopra, altrimenti si procederà alla estromissione dal servizio.
Nei suddetti casi si dovrà procedere alla formale estromissione dal servizio dell'interessato secondo le modalità in essere. A seguito dell'espletamento e del perfezionamento della procedura di estromissione, dovrà essere prospettata al lavoratore la possibilità di avvalersi del presente accordo, alle condizioni ivi indicate.
Qualora il lavoratore dichiari che intende aderire all'accordo, verrà ammesso con riserva a continuare la propria attività lavorativa in attesa della regolazione/definizione dei rapporti economici tra le parti e della successiva sottoscrizione, nelle competenti sedi, del relativo verbale di conciliazione;
 - c) le risorse destinatarie di un provvedimento giudiziale di riammissione in servizio, emesso fino alla data di decorrenza del presente accordo, non ancora portato ad esecuzione. In tali casi in occasione della formale riammissione in servizio dell'interessato, secondo le modalità di cui all'accordo del 29.07.2004 e successivi, dovrà essere prospettata al lavoratore la possibilità di avvalersi del presente accordo. Il lavoratore dovrà manifestare la propria intenzione di avvalersi degli effetti dell'Accordo entro 10gg dalla data di effettuazione della riammissione.

* * * * *

Le Parti, nell'intento di ricercare una soluzione condivisa che tenga conto delle aspettative di lavoro delle risorse ex CTD già assunte in Azienda in esecuzione di un provvedimento giudiziale e successivamente estromesse all'esito del giudizio di gravame, anche al fine di valorizzare il più possibile la professionalità acquisita, convengono che sarà costituita una specifica graduatoria.

In tale graduatoria la cui operatività prenderà avvio a partire dal 1°luglio 2010, saranno collocate – in applicazione dei criteri già adottati per il sistema di graduatorie di cui all'accordo del 13 gennaio 2006 - tutte quelle risorse interessate che manifesteranno la loro volontà di aderire alla presente previsione secondo modalità e termini che saranno oggetto di apposita e specifica intesa da realizzarsi entro il 22 luglio p.v.

* * * * *

Le Parti - nel rinviare, per quanto non espressamente disciplinato, ai contenuti delle precedenti intese in materia - si impegnano infine a verificare l'evoluzione della fase attuativa del presente accordo condividendo sin da subito la necessità di effettuare specifiche sessioni di approfondimento che, in linea con quanto già realizzato per l'accordo del 13 gennaio 2006, consentano di realizzare un attento monitoraggio.

* * * * *

Le previsioni del presente accordo avranno decorrenza dal 22 luglio 2008, data entro la quale le Parti si incontreranno per definire le tematiche oggetto di specifico rinvio e per completare le verifiche sulle linee guida operative previste dai precedenti accordi in materia.

per **Poste Italiane S.p.A.:**

per le **OO.SS.:**

SLC– CGIL _____

SLP – CISL _____

UIL – POST _____

FAILP – CISAL _____

SAILP – CONFSAL _____

UGL – COM.ni _____